

ce 86560



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

21202-08

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele D'ALONZO

- Presidente - R.G.N. 10163/03

Dott. Salvatore BOGNANNI

- Rel. Consigliere - Cron. 21202

Dott. Antonio MERONE

- Consigliere - Rep.

Dott. Simonetta SOTGIU

- Consigliere - Ud. 19/06/08

Dott. Sergio BERNARDI

- Consigliere - C.C.

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CAMPIONE CIVILE

N. 86560

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2008

2755



contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 459/01 della Commissione  
Tributaria Regionale di NAPOLI, depositata il  
20/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 19/06/08 dal Consigliere Dott. Salvatore  
BOGNANNI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso per manifesta  
fondatezza, con le conseguenze di legge.



RG. n. 10163/03 ric.ti Ministero economia e finanze +1 c/o Albanese,

Oggetto: annullamento avviso di rettifica ai fini dell'IVA.

#### Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Avellino, presentato in data non precisata, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, che il competente ufficio di quella città gli aveva fatto notificare ai fini dell'Iva per l'anno 1992, e con la quale non veniva riconosciuto il credito di £ 9.954.000, vantato dal contribuente per eccedenza di pagamento nell'anno precedente. Questi deduceva che la pretesa dell'amministrazione era del tutto infondata, anche perché il credito era maturato, e se non era stato portato in detrazione o conguaglio, tuttavia ne aveva diritto al rimborso.

Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio Iva eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto non aveva riportato il preteso credito nella dichiarazione annuale del 1992, ma addirittura aveva ommesso di presentare la dichiarazione anche per il 1991, come pure per diversi anni precedenti; pertanto non poteva vantare alcunché, e conseguentemente l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso.

Quella commissione, con sentenza n. 492 del 1999, in accoglimento dell'impugnativa, annullava la cartella esattoriale.

Avverso la relativa decisione l'agenzia delle entrate, ufficio Iva di Ariano Irpino, proponeva appello, cui l'appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza del 19.12.2001, ha rigettato il gravame e compensato le spese, osservando che era stato sufficiente indicare il credito nella dichiarazione dell'anno di competenza, perché ciò costituisse valido presupposto per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza, senza che esso potesse essere portato a conguaglio nell'anno successivo a quello suindicato.



Avverso questa pronuncia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo.

non ha svolto alcuna difesa.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il<sup>+</sup> non era stato parte nel giudizio di secondo grado e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello. X

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l'appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell'agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.leg.vo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1° 1.2001 a norma del DM. 28.12.2000, senza che il dante causa Ministero delle Finanze fosse stato evocato in giudizio, l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l'agenzia delle entrate.

Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

In ordine alla posizione dell'altra ricorrente, e cioè l'agenzia, col motivo addotto a sostegno del ricorso essa deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 Dpr. n. 633/72, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che non aveva diritto al rimborso vantato, giacché non aveva fornito la prova della regolare annotazione delle fatture di acquisto e di quella del cre-



dito nelle liquidazioni periodiche, tanto che l'indicazione di es-  
so doveva essere fatta nella dichiarazione annuale, peraltro omes-  
sa. Del resto tali censure erano state sollevate sin dall'inizio,  
ma i giudici di merito non le hanno deliberate, anche perché quello  
di secondo grado ha riportato pedissequamente la motivazione del  
decidente di prime cure.

Il motivo è infondato.

La CTR ha osservato che, anche se non aveva presenta-  
to *da* dichiarazione annuale per l'Iva relativamente al 1991, e non  
aveva provveduto alla detrazione o compensazione in quello succes-  
sivo all'anno di competenza (1992), tuttavia aveva già acquisito  
il diritto al rimborso dell'eccedenza versata, dando per scontato  
tale elemento.

L'assunto è esatto.

Invero è noto che in tema di IVA, ove il contribuente fruisca  
di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nel-  
la dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiara-  
zione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla de-  
trazione, atteso che la decadenza dallo stesso è comminata dal-  
l'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto  
per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata)  
non venga indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratte-  
ristica dell'istituto della decadenza è la salvezza - una volta  
per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini del-  
l'attività richiesta da parte dell'interessato (a differenza della  
prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma riprende nuova-  
mente a decorrere) (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1823 del  
09/02/2001, n. 1204 del 2000, n. 2063 del 1998).

Infatti in un sistema come quello dell'IVA, caratterizzato  
dalla neutralità dell'imposta, e cioè dall'obbligo di riversarla  
per l'operatore che l'incassa, e dalla possibilità di recuperarla  
per l'operatore che la paga, la perdita di quest'ultima facoltà  
costituisce un'eccezione alla regola generale. Pertanto, il manca-  
to computo dell'imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella di-



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

chiarazione annuale comporta la perdita del diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che prevede l'unica decadenza in tal senso -, ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo (V. pure Cass. Sentenze n. 16477 del 2004, n. 1823 del 2001).

Alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato, anche se sintetico.

Ne deriva che il ricorso dell'agenzia va rigettato.

Quanto alle spese di questa fase, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, e rigetta quello dell'agenzia delle entrate.

Roma, così deciso il 19 giugno 2008

Il Consigliere est.re

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L. 6 AGO. 2008

"- CANCELLIERE B/3  
Laura Maffiello



"- CANCELLIERE B/3  
Laura Maffiello